

COMUNE DI VENEZIA

N. 24760 Repertorio Speciale

**CONTRATTO D'APPALTO**

**PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA, E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER L’INTERVENTO “BOSCO DELLO SPORT: ARENA” – GARA N. 95/2022 - C.I.: 15149 - CIG: 95445278D7 - CUP: F75B22000020002 – CUI: L00339370272202200084**

L’anno duemilaventiquattro il giorno 04 (quattro) del mese di gennaio, mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia San Marco 4136.

**TRA :**

a) Antonello Vendramin nato a OMISSIS, in qualità di Direttore Tecnico, Amministratore Delegato e Legale rappresentante dell’impresa C.E.V. S.P.A. avente sede in Via Castellana n. 39/d - 31100 Treviso - C.F. e P.I.: 01721150264, che agisce in nome e per conto dell’impresa capogruppo mandataria dell’associazione temporanea d’imprese tra: **C.E.V. S.P.A. (mandataria) – GIANNI BENVENUTO S.P.A. (mandante) – MILANI S.P.A. (mandante) – MAEG COSTRUZIONI S.P.A. (mandante)**, giusta atto di raggruppamento temporaneo d’imprese con mandato di rappresentanza in data 15/09/2023 n. 103567 di Repertorio e n. 32541 di Raccolta del Dott. Giacomo Pecorelli, Notaio in Roncade (TV), iscritto nel Collegio Notarile di Treviso, registrato a Treviso in data 19/09/2023 al n. 27343 Serie 1T, di seguito nel presente atto denominato semplice-

mente "appaltatore".

**E :**

b) Ing. Simone Agrondi nato a OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Dei predetti comparenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

**PREMESSO**

- con Decreto del 22 aprile 2022 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata approvata l'«Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», dove nell'ALLEGATO 2 venivano riportati i progetti di competenza del Comune di Venezia che ammessi a finanziamento tra i quali il (C.I. 15149) Bosco dello Sport: Arena di cui al CUP F75B22000020002 per l'importo di 45.962.573,00= Euro a valere sui fondi P.N.R.R.;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12 maggio 2022

avente ad oggetto "*Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 – Variazione*" l'opera (C.I. 15149) Bosco dello Sport: Arena è stata iscritta nel piano degli investimenti per l'importo di 90.430.000,00= Euro, finanziati per 45.962.573,00= Euro con Contributo dello Stato PNRR e per 44.467.427= Euro con mutuo da contrarre;

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2022 - Serie Generale n. 278, è stata riconosciuta – a fronte di corrispondente istanza - l'ammissibilità del maggiore importo di 17.465.770,00= Euro, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 23/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dei lavori relativi all'intervento C.I. 15149 denominato "Bosco dello Sport: Arena", per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari a euro 92.555.388.64, oneri fiscali esclusi, di cui euro 2.636.037,25 per compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva ed euro 88.156.226,85 per lavori a corpo, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed euro 1.763.124,54 quali oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, dando atto che l'intervento in oggetto verrà realizzato mediante aggiudicazione di appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

- che con determinazione dirigenziale n. 2785 del 28/12/2022 si è stabi-

lito di procedere all'espletamento della gara di appalto in oggetto secondo la modalità dell'appalto integrato, così come previsto dall'art. 48 c.5 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 157 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dell'elaborato progettuale di fattibilità tecnica ed economica approvato con la deliberazione di Giunta comunale sopra richiamata, e di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che con la suddetta determinazione si è stabilito, altresì, di procedere alla selezione dell'operatore economico con procedura aperta e contratto da stipulare, per la parte relativa ai lavori, a corpo, come definito all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- che con determinazione dirigenziale n. 2860 del 30/12/2022 è stato approvato un assestamento del quadro economico per mera rettifica di errore materiale, non inficiante la procedura di gara avviata;

- che a seguito di rettifiche al bando di gara successivamente intervenute, sono stati aggiornati gli importi posti a base di gara che hanno conseguentemente comportato un aggiornamento del quadro economico relativo all'intervento in oggetto come segue: importo complessivo dei lavori da appaltare pari a € 95.657.121,32, oneri fiscali esclusi di cui € 2.702.317,15 per compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva ed € 91.191.679,63, per lavori a corpo, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed € 1.763.124,54 quali oneri per la sicurezza;

- che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 aprile 2023, recante "Modificazioni al Decreto interministeriale del 22 aprile 2022 di assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori dei 'Piani integrati' selezionati dalle Città metropolitane M5C2 investimento 2.2 del 'Piano nazionale di ripresa e resilienza'", l'intervento in questione è stato definanziato;
- che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 3 luglio 2023, sono stati assegnati complessivamente al Comune di Venezia 93.581.321,26= Euro, ritenendo opportuno, tenuto conto dello stato di avanzamento progettuale, cofinanziare con le risorse rese disponibili di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, i progetti afferenti il Piano Urbano Integrato (P.U.I.) del Comune di Venezia mediante risorse derivanti dal Piano Nazionale degli investimenti Complementari al P.N.R.R. (P.N.C.), tra i quali il C.I. 15149 Bosco dello Sport: Arena, per l'importo di 45.962.572,90= Euro;
- che con determinazione dirigenziale n. 1963 del 04/09/2023 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 23/05/2023, n. 2 del 05/06/2023, n. 3 del 02/08/2023, n. 4 del 09/08/2023 e n. 5 del 11/08/2023, ed è stata aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 94.989.446,05=, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso

sull'importo a base di gara, pari al 5,00% per la progettazione, corrispondente ad € 2.567.201,29= (oneri fiscali e previdenziali esclusi) e pari allo 0,584% per l'esecuzione dei lavori, corrispondente ad € 90.659.120,22=, (oneri fiscali esclusi), ed € 1.763.124,54= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che l'appaltatore, in sede di gara, ha indicato quale progettista il raggruppamento di progettisti: SHESA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (mandataria), MJW STRUCTURES ING. MAJOWIECKI MASSIMO (mandante), BETA PROGETTI S.R.L. (mandante), STUDIO DI INGEGNERIA RS S.R.L. (mandante), DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE DEGLI ARCHITETTI GAMBA EDOARDO, PESAVENTO DAVIDE E DELL'INGEGNERE VOLTAN FILIPPO (mandante), ING. ENRICO FABRIS (mandante), STUDIO COLLESELLI & PARTNERS (mandante) costituito con atto di raggruppamento temporaneo tra progettisti e mandato collettivo speciale con rappresentanza in data 14/09/2023 n. 160552 di Repertorio e n. 25046 di Raccolta del Dott. Alessandro Caputo, notaio in Chioggia (VE), iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, registrato a Venezia il 18/09/2023 al n. 21735 Serie 1T;

- che, al fine di rispettare i principi del D.N.S.H., è stato richiesto all'appaltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali individuate nel Capitolato tecnico, che l'operatore ha dichiarato di possedere e che sono state oggetto di verifica da parte della Commissione di gara.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano

quanto segue:

### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

**1.** La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

**2.** L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

### **Articolo 2. Capitolato Speciale d'appalto**

**1.** L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**2.** Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto

dall'articolo 7 del presente contratto.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto**

**1.** L'importo contrattuale ammonta a **€ 94.989.446,05** (Euro novantaquattromilioninovecentottantanovemilaquattrocentoquarantasei/05) di cui:

- a) € 1.421.083,75 per la progettazione definitiva;
- b) € 1.146.117,54 per la progettazione esecutiva;
- c) € 90.659.120,22 per lavori veri e propri;
- d) € 1.763.124,54 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

**2.** L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

**3.** Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016..

### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

**1.** Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

**2.** Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto, per quanto concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

### **Articolo 5. Termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione della**

### **progettazione esecutiva e dei lavori**

- 1.** La progettazione esecutiva deve essere iniziata immediatamente dopo la verifica e l'approvazione del progetto definitivo e deve essere conclusa nei termini e secondo le modalità indicate nell'art. 12bis del Capitolato Speciale d'appalto.
- 2.** Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto l'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro 7 (sette) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 12bis comma 13 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 3.** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **700** (settecento) naturali e consecutivi, come da offerta tempo presentata in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 4.** Trovano applicazione, in materia di proroga del termine di consegna della progettazione esecutiva, gli articoli 13 e 24 del Capitolato Speciale d'appalto e, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli da 18 a 22 del Capitolato Speciale d'appalto.
- 5.** Sono altresì stabiliti i seguenti termini temporali di esecuzione parziale dei lavori:
  - dalla data di consegna dei lavori al 13.10.2024 deve essere eseguito il 30% dell'opera, pena risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11 del presente contratto. La verifica del raggiungimento della suddetta percentuale avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spe-

se maturate dall'ente in linea con il finanziamento PNC;

- alla data del 15.04.2026 dovranno essere ultimate le opere.

**6.** L'appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza bimestrale a partire dalla consegna dei lavori, mediante compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma.

**7.** Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito di eventuali migliorie dell'offerta tecnica e dell'approvazione del progetto esecutivo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 5% dell'importo dell'appalto, come previsto dall'art. 23ter del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Articolo 5 bis. Pari opportunità e inclusione lavorativa;  
rispetto vincoli DNSH**

**1.** In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota maggiore o uguale al 40% di dette assunzioni sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

**2.** L'appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dalla "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

#### **Articolo 6. Penali**

**1.** Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato per l'adeguamento del progetto definitivo, per la consegna del progetto esecutivo e per l'esecuzione delle opere, e ai termini di esecuzione parziale di cui all'art. 5 comma 5 del presente contratto, è applicata una penale pari al uno per mille dell'importo contrattuale, ai sensi degli artt. 14 e 23 del Capitolato Speciale d'appalto, corrispondente ad € 94.989,45=, ferma la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale

d'appalto.

La penale non si applica in ipotesi di violazione del termine di esecuzione del 30% dell'opera entro il 13.10.2024, in relazione alla quale è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11 del presente contratto.

**2.** La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

**3.** In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un importo pari al 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

**4.** L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto.

**5.** L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

**Articolo 6 bis. Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunità ed all'inclusione lavorativa (pnrr/pnc)**

**1.** Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n.

108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota maggiore o uguale al 40% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo, pari a € 94.989,45.=. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento di tale violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

**2.** L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo, calcolate ai sensi dell'art. 23 *bis* del Capitolato Speciale d'Appalto, non può superare complessivamente il 20% dell'importo dell'appalto.

#### **Articolo 7. Modifiche o varianti in corso d'opera**

**1.** Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

**2.** L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

**1.** La modalità di pagamento è disciplinata dal Capo 4 del Capitolato

speciale d'appalto.

**2.** Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore e al raggruppamento dei progettisti, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

**3.** Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle seguenti dichiarazioni:

- C.E.V. S.P.A. in data 19/09/2023;
- GIANNI BENVENUTO in data 16/11/2023;
- MILANI S.P.A. in data 22/11/2023;
- MAEG COSTRUZIONI S.P.A. in data 16/11/2023;
- SHESA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in data 16/11/2023;
- MJW STRUCTURES ING. MAJOWIECKI MASSIMO in data 17/11/2023;
- BETA PROGETTI S.R.L. in data 16/11/2023;
- STUDIO DI INGEGNERIA RS S.R.L. in data 22/11/2023;
- DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE DEGLI ARCHITETTI GAMBA EDOARDO, PESAVENTO DAVIDE E DELL'INGEGNERE VOLTAN FILIPPO in data 16/11/2023;
- ING. ENRICO FABRIS in data 20/11/2023;
- STUDIO COLLESELLI & PARTNERS in data 16/11/2023.

**4.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avan-

zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

**5.** Si richiama espressamente, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto.

**6.** Come risulta dall'atto di raggruppamento temporaneo d'impresa citato in premessa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. L'impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme dovute rilasciandone quietanza liberatoria.

**7.** Le singole società costituenti il raggruppamento temporaneo progettisti, previa autorizzazione da parte della mandataria per conto del raggruppamento di imprese, provvederanno ad emettere in modo autonomo le fatture relative all'appalto, in base alle opere di spettanza e ad incassare in modo autonomo le somme loro dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone ciascuna quietanza liberatoria.

#### **Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 8.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

**2.** Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

**3.** L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

**4.** L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**5.** L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 od eventuali successive modifiche.

**6.** Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

**Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo,  
gratuita manutenzione**

**1.** L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di collaudo.

**2.** Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

**3.** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

**4.** L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### **Articolo 11. Recesso e risoluzione del contratto**

**1.** La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti, nonché ai sensi dell'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

**2.** Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra citato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

In ogni ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, l'appaltatore si impegna a ripiegare il cantiere secondo quanto previsto dall'art. 61 c.4 del Capitolato speciale di appalto.

### **Articolo 11 bis. Collegio consultivo tecnico**

**1.** La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve o sospensioni dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. 120/2020, e s.m.i., è devoluta alla competenza del Collegio Consultivo Tecnico, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i., e compiutamente disciplinato dal Decreto del M.I.M.S. 17/01/2022 n. 12, pubblicato in G.U. il 7/03/2022, *"Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico"* e con Decreto del M.I.M.S. 1 Febbraio 2022 n. 23, pubblicato in G.U. il 7/03/2022 *"Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici"*.

- 2.** Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da 3 (tre) componenti scelti tra ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dall'art. 2 comma 2.4 delle anzidette Linee Guida.
- 3.** Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del Collegio; successivamente questi ultimi, d'intesa tra loro, nominano un terzo soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente.
- 4.** In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trattandosi di opere di interesse regionale, questo è designato dalla Regione Veneto.
- 5.** Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 11 ter. Valore delle decisioni del Collegio.**

##### **Definizione delle controversie**

- 1.** Le decisioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) ed all'art. 6 del medesimo D.L. costituiscono determinazioni a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere qualsivoglia disputa tecnica o controversia, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto. La mancata osservanza del contenuto delle determinazioni è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salva prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
- 2.** Le determinazioni del C.T.T. producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obblighi, fatta

salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'art. 808 *ter*, comma secondo, del Codice Procedura Civile. Le parti, conseguentemente, rinunciano espressamente allo strumento dell'accordo bonario, in ottemperanza all'art. 6 delle Linee guida emanate con Decreto M.I.M.S. n. 12/2022.

**3.** Le decisioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) e comma 4 del D.L. 76/20 citato in premessa, con specifico riferimento alla sola fattispecie di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori, assumono la forma del parere. In tali casi le decisioni del CTT sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al Rup ed alla stazione appaltante.

**4.** Per ogni controversia non rientrante nella competenza del C.C.T. secondo quanto previsto dall'art. 11bis c.1 del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

#### **Articolo 11 quater. Compenso dei componenti e del Presidente**

**1.** I corrispettivi sono stabiliti, quanto alla parte fissa di cui all'art. 7 par. 7.2.1. lettera a) delle sopra menzionate Linee Guida, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo di cui Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", ridotta del 60%, in ottemperanza al disposto del succitato articolo.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di al-

meno una determinazione o un parere.

**2.** Quanto alla parte variabile, di cui all'art. 7 par. 7.2.1. lettera b) delle Linee Guida, essa è determinata come segue:

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, con compenso determinato a vacazione, per un importo orario di € 93,75, pari al massimo previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 incrementato del 25%, fino ad un massimo di 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni per ciascuna determinazione o parere;

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, mediante applicazione del parametro relativo all'attività di consulenza stragiudiziale in ambito civile di cui al capo IV del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i., riferito al valore della controversia o disputa determinato ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura civile. In caso di valore indeterminabile, si applica il parametro relativo alla complessità bassa.

**3.** I corrispettivi così come sopra specificati sono comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico.

**4.** Al Presidente spetta un compenso maggiorato del 10% rispetto agli altri componenti.

**5.** In ogni caso, i compensi complessivi dei membri del Collegio, come sopra determinati, non possono superare il limite di € 237.473,61=, corrispondente all'importo individuato sulla base dell'art. 6 comma 7 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i..

### **Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

- 1.** L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
- 2.** Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.
- 3.** L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- 4.** Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5.** Ai sensi dell'art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

### **Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e**

#### **Protocollo di Legalità**

- 1.** Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi

dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. per i seguenti motivi:

**1.1. C.E.V. S.P.A.:** iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Treviso dalla data del 24/07/2020 con scadenza il 23/07/2023 e risulta tuttora iscritta con la voce "In aggiornamento", che mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

**1.2. GIANNI BENVENUTO S.P.A.:** in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria antimafia Prot. n. PR\_COUTG\_Ingresso\_0066818\_20230919 in data 21/09/2023;

**1.3. MILANI S.P.A.:** in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria antimafia Prot. n. PR\_LCUTG\_Ingresso\_0044813\_20230919 in data 28/09/2023;

**1.4. MAEG COSTRUZIONI S.P.A.:** iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Treviso dalla data del 07/03/2017 con scadenza il 06/03/2023 e risulta tuttora iscritta con la voce "In aggiornamento", che mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

Inoltre, si prende atto che in relazione al **raggruppamento dei progettisti**, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e

s.m.i., per i seguenti motivi:

**1.5. SHESA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI-**

**CATA:** in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria antimafia Prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0351231\_20230919 in data 19/09/2023;

**1.6. MJW STRUCTURES ING. MAJOWIECKI MASSIMO:** in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria antimafia Prot. n. PR\_BOUTG\_Ingresso\_0115434\_20230919 in data 10/10/2023;

**1.7. BETA PROGETTI S.R.L.:** in assenza delle informazioni richieste alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) con Prot. n. PR\_FIUTG\_Ingresso\_0173485\_20230919, i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 hanno presentato in data 16/11/2023 l'autocertificazione antimafia, attestante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

**1.8. STUDIO DI INGEGNERIA RS S.R.L.:** in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria antimafia Prot. n. PR\_PDUTG\_Ingresso\_0080140\_20230919 in data 19/09/2023;

**1.9. DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE DEGLI ARCHITETTI GAMBA EDOARDO, PESAVENTO DAVIDE E DELL'INGEGNERE VOLTAN FILIPPO:** in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)

che ha emesso l'informazione liberatoria antimafia Prot. n. PR\_VEUTG\_Ingresso\_0085869\_20231017 in data 18/12/2023;

**1.10. ING. ENRICO FABRIS**, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria antimafia Prot. n. PR\_VEUTG\_Ingresso\_0085790\_20231017 in data 17/10/2023;

**1.11. STUDIO COLLESELLI & PARTNERS:** in assenza delle informazioni richieste alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) con Prot. n. PR\_PDUTG\_Ingresso\_0080136\_20230919, i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 hanno presentato in data 16/11/2023 l'autocertificazione antimafia, attestante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

**2.** Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

**3.** In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

**4.** Si applica l'art. 48 comma 17 e 18 del D.lgs. 50/2016.

**5.** L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi

che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

**6.** L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al sopracitato "Protocollo di legalità" allegato ai documenti di gara.

**7.** L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**8.** L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter-

venuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

**9.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

**10.** La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

#### **Articolo 14. Subappalto**

**1.** I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle seguenti categorie: OG1 - OG3 - OS3 - OS13 - OS18A - OS21 - OS28 - OS30.

**2.** Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara.

**3.** L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il con-

tratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

**4.** La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

#### **Articolo 15. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva**

**1.** A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 430046928 emessa in data 19/09/2023 dalla società Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Treviso per l'importo di € 3.799.577,84= ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo decreto, essendo state rilasciate all'appaltatore le seguenti certificazioni:

- per C.E.V. S.P.A.: la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, con scadenza 11/11/2024 e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001:2015 con scadenza 14/01/2026;

- per GIANNI BENVENUTO S.P.A. : la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, con scadenza 07/11/2024 e la certificazione dei sistemi di gestione ambien-

tale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001:2015 con scadenza 31/01/2024;

- per MILANI S.P.A.: la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, con scadenza 23/06/2024 e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001:2015 con scadenza 12/06/2024;

- per MAEG COSTRUZIONI S.P.A.: la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, con scadenza 04/09/2024.

**2.** La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**3.** La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

**1.** Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

**2.** Ai sensi dell'articolo 42 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore si obbliga a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che

tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il R.U.P. verifica l'avvenuta sottoscrizione della polizza di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. In caso di mancata presentazione della polizza il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

**3.** I progettisti incaricati della progettazione hanno stipulato le seguenti polizze di responsabilità civile professionale:

- SHESA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA: polizza n. A123c797061-LB emessa in data 10/10/2023 da Lloyd's Insurance Company S.A. con scadenza 10/10/2024 e con un massimale di € 2.000.000,00=;

- MJW STRUCTURES ING. MAJOWIECKI MASSIMO: polizza n. LSMAEC104827-00 emessa in data 09/11/2023 da Liberty Mutual Insurance Europe S.E. con scadenza 30/10/2024 e con un massimale di € 5.000.000,00=;

- BETA PROGETTI S.R.L.: polizza n. A123C719739-LB e appendice n. A1B96911-LB, emessa in data 04/08/2023 da Lloyd's Insurance Company S.A. con scadenza 11/02/2024 e con un massimale di € 5.000.000,00=;

- STUDIO DI INGEGNERIA RS S.R.L.: polizza n. A123C764795-LB emessa in data 12/06/2023 da Lloyd's Insurance Company S.A. con scadenza 30/06/2024 e con un massimale di € 5.000.000,00=.

- DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE DEGLI ARCHITETTI GAMBA EDOARDO, PESAVENTO DAVIDE E DELL'INGEGNERE VOLTAN FILIPPO: polizza n. 1/64643/122/175085035/5 emessa in data 01/06/2023 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con scadenza 11/06/2024 e con un massimale di € 3.000.000,00=.

- ING. ENRICO FABRIS: polizza n. PI-7465802300 emessa in data 31/08/2023 da Arch Insurance (EU) DAC, con scadenza 31/08/2024 e con un massimale di € 2.000.000,00=.

- STUDIO COLLESELLI & PARTNERS: polizza n. PI-2766382306 emessa in data 19/04/2023 da Arch Insurance (EU) DAC, con scadenza 24/04/2024 e con un massimale di € 5.000.000,00=.

Inoltre, il raggruppamento di progettisti incaricati della progettazione ha stipulato una polizza di responsabilità civile professionale n. PI-8312812340 con appendici A e B, emessa in data 29/11/2023 da Arch Insurance (EU) DAC, con scadenza 26/01/2026, con un massimale di € 2.500.000,00=.

**4.** L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui al punto precedente e a mantenerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

**5.** L'appaltatore si obbliga a stipulare le polizze indennitarie decennali,

alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 42, comma 8 del Capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 17. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall'art. 33 del Capitolato speciale d'Appalto.
3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010.

**Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,  
previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art.

30 comma 6 del D.L.gs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

**5.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 19. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

**1.** L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

**2.** A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

**3.** La violazione degli obblighi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

**4.** La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 20. Richiamo alle norme legislative  
e regolamentari**

**1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

**Articolo 21. Trattamento dei dati personali**

**1.** Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

**2.** Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

**3.** La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

### **Articolo 22. Documenti richiamati nel contratto**

**1.** Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. 1963 del 04/09/2023 con allegati i verbali di gara;
- l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese;
- l'atto di raggruppamento temporaneo tra progettisti;
- le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 8 comma comma 3;

- l'offerta economica, l'offerta tecnica e l'offerta tempo;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre l'elenco dei prezzi unitari di progetto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 20, comma 4, redatto dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del Regolamento generale;
- il cronoprogramma;
- la polizza di garanzia e le polizze assicurative.

**Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e  
trattamento fiscale**

- 1.** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
- 2.** Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3.** La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
- 4.** L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 37 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Il Legale Rappresentante

dell'impresa C.E.V. S.p.A.

- Antonello Vendramin

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici,

Mobilità e Trasporti

- Ing. Simone Agrondi